



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Società cancellate: l'istanza di fallimento arriva via pec

Autore: Angelo Forte | 14/10/2016

CRACK

Fallimento: la Cassazione dice sì alla notifica via posta elettronica certificata.

I **creditori** che, a causa del dissesto del loro debitore, si trovino in difficoltà nel tentativo di recuperare da esso le somme dovute, sanno che, in caso sopravvenga

lo stato di insolvenza, tali difficoltà diventeranno quasi insormontabili.

Il **fallimento** del debitore, infatti, rappresenterà per il creditore la quasi certezza che il credito vantato sarà recuperabile assai difficilmente e, in ogni caso, in una percentuale assai ridotta.

Tutto questo rende allora indispensabile procedere nella maniera più corretta alla **notificazione** dell'istanza di fallimento (a mezzo di ricorso) onde evitare pericolose perdite di tempo derivanti da notificazioni eseguite in modo difforme dalle regole.

E le perdite di tempo sarebbero portatrici di danni ingenti nel caso, non infrequente, di società cancellate dal registro delle imprese considerato che esse, a norma di legge **[1]**, possono essere dichiarate fallite entro un anno dalla **cancellazione** dai pubblici registri.

E quindi, allo scopo di ottenere dal **Tribunale**, nel tempo massimo di un anno dalla cancellazione, la sentenza che dichiara il fallimento di un **imprenditore** individuale o collettivo (per sperare di recuperare il proprio credito e/o di accertare la sussistenza di reati fallimentari che potrebbero originare responsabilità patrimoniali personali dell'imprenditore), occorre che il creditore notifichi celermente, ma correttamente, il ricorso introduttivo ed il successivo decreto di comparizione delle parti (all'udienza fissata dal Tribunale fallimentare).

Nel caso di imprenditore cancellato, la legge **[2]** dispone che ricorso e decreto di comparizione siano notificati all'indirizzo di **posta certificata** del debitore.

Ma una parte della giurisprudenza **[3]**, interpretando restrittivamente la disposizione, aveva ritenuto insufficiente la sola notificazione del **ricorso** e del decreto di comparizione all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore e questo perché tale forma di notificazione non avrebbe garantito un'adeguata conoscenza legale degli atti e la regolarità del contraddittorio tra le parti.

La giurisprudenza citata richiedeva, perciò, che la notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento (sia ai soggetti provvisti di pec che a quelli che ne fossero sprovvisti) avvenisse anche nelle forme ordinarie (cioè attraverso **l'ufficiale giudiziario** all'indirizzo della sede legale della società o alla residenza

dell'imprenditore individuale).

Ma ciò avrebbe comportato il pericolo, assai fondato, di tempi biblici atteso che la notifica presso la sede di una società cancellata avrebbe dovuto scontare il frequente ricorso, da parte dell'imprenditore, a tattiche elusive (finalizzate a rendersi assai difficilmente reperibile).

Da ultimo, però, evidenziando che merita adeguata tutela non solo il diritto di **difesa** del debitore di cui viene chiesto il fallimento, ma anche l'esigenza di celerità e speditezza della procedura fallimentare, la Corte di **Cassazione [4]** ha chiarito che nel caso di società già cancellata dal registro delle imprese il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere validamente notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata della società cancellata, in precedenza comunicato al **registro delle imprese**, senza ulteriori formalità.

La Cassazione ha specificato che nel caso indicato (cioè di società cancellata) non è quindi necessaria anche la notificazione nelle forme ordinarie (cioè attraverso atto cartaceo consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica presso la sede societaria), la quale sarà invece doverosa soltanto se non risultasse possibile la notificazione a mezzo pec (in tal caso bisognerà notificare il ricorso per dichiarazione di fallimento presso la **sede** risultante dal registro delle imprese e, in caso di ulteriore esito negativo, attraverso deposito dell'atto presso la casa comunale del luogo in cui la società aveva la propria sede).

Grazie a tale sentenza, perciò, risulteranno ormai inutili le tattiche elusive (come ad esempio la chiusura della sede) che molti imprenditori sull'orlo del fallimento escogitavano per rendersi **irreperibili** e frenare l'iter procedurale che conduce alla dichiarazione di fallimento: dato che è oggi obbligatoria per i soggetti iscritti al registro delle imprese dotarsi di una pec e comunicarne gli estremi, basterà d'ora in poi la notifica del ricorso a tale **indirizzo** elettronico.

Note

[1] Art. 10, L. F. **[2]** Art. 15, L. F. **[3]** Trib. di Milano, decr. del 12.08.2016. **[4]** Cass., sent. n. 17946 del 13.02.2016.